REGOLAMENTO DIFESA DI UFFICIO 2025

FAQ

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

1) PERCHÉ SI È DECISO DI PROLUNGARE DI UN'ORA, FINO ALLE 14.00, L'ORARIO DEL "TURNO REPERIBILITÀ IN UDIENZA"?

L'ampliamento di un'ora del turno reperibilità, fino alle ore 14.00, segue alla constatazione che moltissime udienze si protraggono oltre le ore 13.00, per cui si è ritenuto, in virtù della necessità di garantire il buon andamento della Giustizia, di prolungarlo di un'ora, prevedendo come del tutto facoltativa la possibilità di rimanere fino alle ore 16.00 e soltanto nel caso, comunque, di effettiva richiesta, da parte delle aule, del Difensore di turno per l'orario oltre le 14.00. Tra l'altro era anche pervenuta al C.O.A. una richiesta da parte del Presidente del Tribunale (nota n. 16512 del 27.07.23) di prolungare l'orario fino alle ore 16.00.

Alla Commissione Difesa di Ufficio del C.O.A. è sembrato, però, eccessivo obbligare i Colleghi a fermarsi fino alle ore 16.00, anche considerando che è importantissima, ed anzi fondamentale, per gli Avvocati l'attività di studio pomeridiana.

Va precisato, comunque, che dopo un iniziale periodo di applicazione del Regolamento si dovrà verificare l'effettiva utilità della presenza di tutti e 24 i Difensori giornalieri oltre le ore 13.00, perché qualora dovesse rivelarsi opportuno diminuire il numero dei Colleghi di turno dopo le ore 13.00 e fino alle ore 14.00, sarà lo stesso Coordinatore della Commissione Difesa di Ufficio del C.O.A. a proporre tempestivamente la relativa modifica del Regolamento, sempre nell'interesse del buon andamento della Giustizia e nell'ottica di ottimizzare il tempo dei Colleghi.

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

2) E' CORRETTO DENOMINARE IL TURNO "REPERIBILITÀ IN UDIENZA" COME TURNO "97, 4° COMMA" C.P.P.?

No. A questo proposito è necessario specificare che il Difensore d'ufficio di turno che si reca presso le Associazioni designate dalle ore 9.00 del mattino fino alle ore 14.00 per sostituire i Difensori assenti nelle aule non è quello individuato dall'art. 97 4° co. C.p.p., bensì un Difensore di "turno reperibilità", il quale potrà ottenere una nomina ex art. 97 4° co C.p.p. ovvero, eventualmente, una nomina ex art. 97 1° co C.p.p. qualora ne ricorrano le condizioni.

E' erroneo, quindi, pensare che un turno di reperibilità equivalga ad un turno 97 4° co C.p.p., potendo questo ingenerare ambiguità e fraintendimenti di non poco momento. Inoltre, proprio perché trattasi di Difensore di "turno reperibilità", e come tale non investito di alcuna nomina, ma soltanto della assegnazione, di natura meramente amministrativa, di un obbligo di reperibilità in riferimento ad una data ed un orario fissati dal C.O.A., non è possibile conferire nomine ex art. 102 C.p.p. per consentire lo svolgimento dello stesso ad un Collega individuato autonomamente dal turnista impedito, poiché, per l'appunto, tale attività presupporrebbe la previa acquisizione di un incarico difensivo

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

3) PER QUALE MOTIVO SI È DECISO DI CREARE LA LISTA DEI C.D. “RISERVISTI”?

Il turno di reperibilità costituisce, allo stato, il fiore all'occhiello della difesa di ufficio del C.O.A. di Roma, che merita il giusto decoro. Sul punto c’è da dire che erano molte le doglianze dei Colleghi Difensori di ufficio che ricevevano costantemente messaggi massivi di posta elettronica da parte di alcuni iscritti che si proponevano di sostituire nei turni i Colleghi impediti.

Questo succedeva perché era lo stesso Difensore di ufficio di turno impedito che sceglieva un Collega di propria conoscenza dal quale farsi sostituire.

Il C.N.F. però, ha espressamente previsto, nel parere numero 47 del 28/11/2023, che possa essere lo stesso Consiglio dell'Ordine a sostituire il turnista impedito con altro Difensore di ufficio iscritto nell'apposita lista (dei Riservisti, appunto), anche al fine, di garantire il criterio basato sulla regola della rotazione nella attribuzione degli incarichi d'ufficio, ex art. 29 Disp. Att. C.p.p..

Ed appunto, proprio il fatto che sia il C.O.A. a provvedere alle sostituzioni garantisce l'osservanza di tale regola, che rimaneva evidentemente violata, in quanto non osservata, quando erano gli stessi turnisti impediti a scegliere il Difensore (molto, troppo, spesso lo stesso) dal quale farsi sostituire.

Il parere CNF n. 47 del 28.11.2023 prevede che “il C.O.A., nell’osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 Disp. Att. C.p.p. e 97, co. 2, C.p.p., può indicare e nominare il sostituto del Difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in una apposita lista della quale il C.O.A. deve dotarsi (omissis)”. Ovviamente, il C.N.F. ricorda anche, nel medesimo parere, che va sempre rispettato il dettato ex art. 102 C.p.p., per cui, evidentemente, quando il Difensore turnista ha già avuto l'attribuzione di un incarico che gli conferisca la qualifica di Difensore di ufficio, può, e anzi deve, scegliersi il sostituto processuale (vedasi il caso degli incarichi/nomine effettuati direttamente dalla Polizia Giudiziaria con telefonata in occasione dei turni Arresti e Fermi).

Il sistema dei Riservisti appare, inoltre, equo, trasparente ed accessibile in maniera volontaria, rispettoso del principio di rotazione ed atto ad evitare il citato fenomeno di “accaparramento di deleghe”.

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

4) L'ISCRIZIONE ALLA LISTA DEI "RISERVISTI" È RIFERIBILE ANCHE AL TURNO "ARRESTI E FERMI"? -

Si. Come a tutte le liste ed i turni previsti dall'art. 29 Disp. Att. C.p.p.. Si rappresenta che si potrà essere chiamati in sostituzione, quali Riservisti, del turnista impedito in riferimento al turno "Arresti e Fermi", soltanto qualora l'impedimento insorga prima dell'incarico conferito dalla P.G. al turnista, dopo il quale, invece, il turnista dovrà necessariamente azionare, ex lege, l'art. 102 C.p.p., nominando un sostituto processuale di sua scelta, e non sarà più possibile attingere dall'elenco dei Riservisti.

5) QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE DEVE PORRE IN ESSERE IL TURNISTA IMPEDITO?

Il turnista impedito, che non possa o voglia "scambiare" il proprio turno (v. punto successivo), si deve semplicemente limitare, in via ordinaria, ad inviare una Pec ad affarigenerali@ordineavvocatiroma.org indicando di essere impedito a svolgere il proprio turno; soltanto qualora l'impedimento insorga, in via eccezionale, dopo le ore 13.00 del giorno feriale antecedente il turno (e cioè dopo la chiusura degli uffici del C.O.A.) il turnista impedito dovrà contattare direttamente un Collega Riservista, i cui dati - nome, numero di cellulare e pec - saranno pubblicati dal C.O.A. subito dopo la comunicazione dei turni, nella pagina dei turni.
In quest'ultimo caso, nella improbabile eventualità in cui tutti i Riservisti fossero indisponibili, il turnista dovrà comunicarlo al C.O.A. all'indirizzo pec sopra indicato.

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

6) IL TURNISTA IMPEDITO PUÒ "SCAMBIARE" IL PROPRIO TURNO CON UN ALTRO TURNISTA?

Si, è possibile, in quanto tale scambio non viola il principio di rotazione nella attribuzione degli incarichi d'ufficio.
L'atto che sancisce lo scambio del turno, contenente entrambe le date dei turni scambiati e sottoscritto da entrambi i turnisti, andrà redatto in duplice copia e consegnato dagli stessi direttamente alle Associazioni designate dal C.O.A. il giorno del rispettivo turno.

7) QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI CHE DEVE PORRE IN ESSERE IL RISERVISTA IMPEDITO?

Il Riservista impedito, che non possa "scambiare" il proprio turno (v. punto successivo), si deve semplicemente limitare ad inviare una PEC ad affarigenerali@ordineavvocatiroma.org indicando di essere impedito a svolgere il proprio turno.

8) IL RISERVISTA IMPEDITO PUÒ "SCAMBIARE" IL PROPRIO TURNO CON UN ALTRO RISERVISTA?

Si, è possibile, in quanto tale scambio non viola il principio di rotazione nella attribuzione degli incarichi d'ufficio.
L'atto che sancisce lo scambio del turno, contenente entrambe le date dei turni scambiati e sottoscritto da entrambi i Riservisti, andrà redatto in duplice copia e consegnato dagli stessi direttamente alle Associazioni designate dal C.O.A. il giorno del rispettivo turno (qualora chiamati effettivamente alla sostituzione).

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

9) IL DIFENSORE NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 97, CO. 4°, C.P.P. PUÒ RIPRESENTARSI ALLA SUCCESSIVA UDIENZA?

No. E' stato previsto il dovere del Difensore immediatamente reperibile, nominato ex articolo 97 co. 4° C.p.p., di astenersi dal ripresentarsi all'eventuale udienza di rinvio proprio al fine di interrompere la catena delle nomine ex articolo 97 co. 4° C.p.p., che non garantisce assolutamente una effettiva ed efficace difesa tecnica all'imputato.

Soltanto la nomina 97 co. 1° C.p.p., infatti, può realizzare un processo rispettoso delle garanzie difensive dell'imputato.

Il Difensore 97 co. 4° C.p.p., nominato per quel singolo ed unico atto processuale, non conosce il processo, se non per quei pochi minuti, quando va bene, che il Giudice gli concede per studiare il fascicolo in udienza. Il Difensore nominato 97 co. 4° C.p.p. non può, infatti, accedere al fascicolo presso la cancelleria del Giudice al fine di studiarlo e prepararsi per l'udienza successiva, perché, come a tutti ben noto, l'accesso al fascicolo è riservato esclusivamente al Difensore titolare, di fiducia o d'ufficio che sia.

Al Difensore 97 co. 4° C.p.p. sarà, al più, consentito l'accesso al fascicolo in cancelleria esclusivamente per consultare i dati necessari per il recupero del credito inerente l'attività svolta nell'udienza in cui è stato nominato e ha prestato la propria attività quale Difensore 97 co. 4° C.p.p., in sostituzione del Difensore titolare.

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

10) IL DIFENSORE DI UFFICIO DI TURNO REPERIBILITÀ HA L'OBBLIGO DI CHIEDERE AL GIUDICE DI REVOCARE LA NOMINA EX ARTICOLO 97 CO 1° C.P.P. (ALLA SECONDA ASSENZA CONSECUTIVA DEL DIFENSORE D'UFFICIO ORIGINARIAMENTE NOMINATO) E PROCEDERE AD UNA NUOVA NOMINA EX ARTICOLO 97 CO. 1° C.P.P.?

Sì. Tale previsione, mutuata pedissequamente dal precedente Regolamento, è conseguente esclusivamente ad una seconda assenza consecutiva del Difensore d'ufficio originariamente nominato. Giova ricordare che l'art. 105 C.p.p. disciplina il caso del Difensore che si sia disinteressato del proprio assistito, abbandonando la difesa.

Visto che il dettato normativo non fa riferimento ad un numero preciso di udienze disertate superato il quale si concretizza il detto abbandono, è stato deciso, al momento della stesura del Regolamento, ad esclusiva tutela dell'imputato, al quale deve essere sempre garantita una difesa effettiva, di formalizzare l'obbligo del turnista di chiedere al Giudice - nel caso di inerzia dello stesso - di revocare, alla seconda assenza consecutiva, la nomina di ufficio originaria, con conseguente nomina di altro Difensore titolare (appunto ex art. 97 co. 1° C.p.p.), in totale aderenza all'art. 24 della Costituzione, per così garantire una più completa ed efficace contezza del fascicolo processuale e quindi assistenza tecnica.

Sarà possibile adempiere a questo onere in maniera serena, in quanto espressamente autorizzati dal Regolamento stesso, con l'unico obiettivo di garantire all'imputato una effettiva difesa tecnica, priva di soluzione di continuità.